

PREVENZIONE E PROTEZIONE

<p>Commento a pag. 20 Testo a pag. 15</p>	<p>Stress e organizzazione: il datore deve rispondere per l'infarto del lavoratore - La sentenza n. 9945/2014 ha offerto lo spunto per alcune riflessioni critiche in merito alla corretta applicazione dell'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, e sul binomio <i>stress</i> lavorativo-organizzazione aziendale e, al tempo stesso, ha ribadito un concetto fondamentale secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi riferibili specificamente all'attività lavorativa svolta in concreto dal singolo lavoratore. Ma c'è di più, questa sentenza ha spinto anche ad alcune riflessioni di carattere più generale sul <i>modus operandi</i> di alcuni datori di lavoro "al tempo della crisi" che, sempre più spesso, non potendo (o volendo) procedere a nuove assunzioni, hanno intensificato anche a dismisura i carichi di lavoro.</p>
<p>Articolo a pag. 26</p>	<p>La ponderazione del rischio: come valutarlo e ridurlo - Prima dell'entrata in vigore delle direttive comunitarie di prodotto cosiddette del "nuovo approccio", il legislatore italiano aveva specificato le caratteristiche costruttive e funzionali che le macchine, in generale, e ciascuna tipologia di queste, in particolare, dovevano possedere per essere idonee ai fini della sicurezza. Questo approccio "vecchio" aveva esonerato il fabbricante dall'onere di valutare l'idoneità della macchina ai fini della sicurezza nel suo insieme perché la stessa doveva necessariamente possedere almeno le caratteristiche richieste dal legislatore. Con il "nuovo approccio", al contrario, il legislatore europeo ha rinunciato a dettare le soluzioni costruttive e funzionali specifiche per ciascuna tipologia di macchina lasciando alle norme "armonizzate", invece, il compito di specificare le soluzioni costruttive e funzionali che ciascuna macchina o parte di queste deve possedere per soddisfare ciascun requisito essenziale di sicurezza applicabile alla stessa. Sono esaminati i metodi per la valutazione del rischio previsti dalle due famiglie di direttive, per individuare gli aspetti che accomunano i due approcci.</p>
<p>Commento a pag. 36 Testo a pag. 32</p>	<p>Indumenti da lavoro e DPI: la SC individua il distinguo - Un dipendente comunale aveva lamentato che le tute in stoffa fornite dall'amministrazione erano sostituite ogni due o tre anni, mentre il tempo di durata delle stesse era decisamente inferiore, tale da costringere lo stesso a utilizzare i propri capi di abbigliamento. Motivi, questi, che avevano indotto il ricorrente a denunciare la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 32, Costituzione, dell'art. 2087, codice civile, e dell'art. 40, D.Lgs. n. 626/1994, per non aver fornito dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei al tipo di lavoro svolto. Con sentenza n. 5176/2014, la SC ha valutato il caso.</p>
<p>Articolo a pag. 39</p>	<p>La protezione contro i fulmini secondo la nuova edizione della norma CEI EN 62305 - Sul tema delle protezioni da fulmini, l'attività normativa del CEI si è sempre posta come punto di incontro delle diverse discipline, aggiornandosi, nel corso degli anni, alle evoluzioni di settore. In particolare, l'ultima versione delle norme CEI EN 62305, pur non stravolgendo l'impianto normativo, introduce numerose modifiche alla procedura di valutazione del rischio dovuto al fulmine, in particolare per quanto riguarda il calcolo della probabilità di danno di alcune componenti e la definizione delle aree di raccolta per le tensioni indotte, per le quali è stato esteso il livello della tensione di tenuta degli apparati fino a 1 kV.</p>
<p>Articolo a pag. 45</p>	<p>Il lavoro in quota: rischi e sorveglianza per gli addetti - Analizzando la definizione fornita dal Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, sembra possibile affermare che la norma è fortemente orientata alla disciplina di azioni strutturali, organizzative, informative e formative prevalentemente con obiettivi di sicurezza tali da prevenire la caduta dall'alto. In questa logica, è giustificato solo in parte l'inserimento del concetto "salute" nel Capo I, Titolo IV, se non per accentuare il valore infortunistico senza considerare le interferenze dovute alle condizioni di salute dei lavoratori addetti ad attività in quota.</p>

	<p>La caduta dall'alto è considerata, quindi, conseguenza di errore umano, le condizioni di salute del lavoratore, ovvero la sua capacità, l'abilità e l'idoneità sono considerate variabili indipendenti. Come ogni altra figura medica, il medico del lavoro ha ben presente di come lo stato o le intercorrenti condizioni di salute di una persona siano in grado di causare o concausare una caduta dall'alto. Partendo da questo presupposto, un gruppo di lavoro dell'ANMA si è dedicato allo sviluppo del tema e sono riportate le conclusioni tratte dall'esperienza maturata dai medici competenti nell'applicazione del Titolo IV.</p>
<p>Articolo a pag. 55</p>	<p>Dispositivi di ancoraggio installati in copertura: permanenti o no? - La permanenza o non permanenza dei dispositivi di ancoraggio installati in copertura non è espressamente prevista dall'attuale quadro legislativo e questo comporta incertezza nei soggetti che devono utilizzarli.</p> <p>Accade che dispositivi di ancoraggio dichiarati dai fabbricanti come "non permanenti" siano utilizzati come "permanent", anche se alcune caratteristiche intrinseche, basti pensare, per esempio, alla durabilità, sono manifestamente diverse. Questa distinzione è fondamentale, in quanto la permanenza o la non permanenza sulla copertura permette di stabilire se un dispositivo di ancoraggio è un prodotto da costruzione oppure un dispositivo di protezione individuale (DPI). Ulteriore aspetto che deve essere considerato è la responsabilità della manutenzione e l'individuazione dei soggetti coinvolti nella stessa, che differiscono a seconda dei casi (permanenza o non permanenza).</p>
<p>Articolo a pag. 62</p>	<p>Oneri della sicurezza: l'interpretazione d'uso per la gestione coerente - La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ha come fine quello di sviluppare un sistema di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro. Per fare questo devono essere fatte scelte e compiute azioni specifiche. Questi due percorsi sinergici, per svilupparli, hanno bisogno di essere sostenuti da costi in assenza dei quali non sarebbe possibile procedere con le iniziative di tutela. L'organizzazione di un "processo lavorativo" passa inevitabilmente attraverso l'analisi dei costi di progettazione e di esecuzione. I costi per la sicurezza sono presi in considerazione quando, per eseguire un'opera, è necessario studiare stati di rischio analizzando tre circostanze fondamentali quali le difficoltà di eseguire l'opera, la difficoltà di fruire dell'opera e la difficoltà di mantenere successivamente l'opera nel tempo.</p>
<p>Massima e nota a pag. 89</p>	<p>Condotta abnorme del lavoratore - La prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standard di piena prudenza, diligenza e perizia è evenienza immanente a qualunque organizzazione di lavoro. È "abnorme" il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, essendo necessario che la condotta si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, non in quanto "eccezionale", bensì in quanto "eccentrica" rispetto al rischio lavorativo che il datore di lavoro è tenuto a governare.</p> <p>(Fattispecie di decesso per incendio di un lavoratore che, all'interno di un capannone di notevoli dimensioni, privo di impianto di riscaldamento, per fronteggiare la rigida temperatura con una improvvisata fonte di calore, aveva acceso una pira con carta e legno, utilizzando del solvente contenuto in una lattina). (Cassazione penale, sez. IV, 26 febbraio 2014, n. 9319)</p>
<p>Massima e nota a pag. 90</p>	<p>Orario di lavoro in eccesso - L'orario di lavoro è una variabile direttamente incidente sulle condizioni di vita e di lavoro, e tale valutazione è stata espressa sia nella sede internazionale (punti 7, 8 e 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dal Consiglio europeo il 9 dicembre 1989; 6° considerando della Direttiva 93/104/CE) sia dal Ministero del lavoro italiano (Circolare MinLavoro 6 novembre 2001, in tema di lavoro interinale) (fattispecie di infortunio ricondotto a estremo sovraccarico temporale, con impiego del lavoratore sino a 300 ore mensili (rispetto alle 168 ore mensili previste) e per 14 ore nella giornata precedente l'infortunio, in violazione del D.Lgs. n. 66/20083 in materia di orario di lavoro). (Cassazione penale, sez. IV, 7 marzo 2014, n. 11162)</p>
<p>Massima e nota a pag. 92</p>	<p>Soggetti obbligati: costruttore e datore di lavoro - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore riguarda le scelte progettuali e tecniche concernenti le macchine, mentre i compiti inerenti alla formazione e istruzione del personale addetto alla macchina sono più immediatamente riferibili al datore di lavoro. (Cassazione penale, Sezione IV, 10 marzo 2014 n. 11511)</p>

RIFIUTI E BONIFICHE

Massima e nota
a pag. 93

Contaminazione. Onere probatorio e responsabilità della casa madre - A fronte di un quadro indiziario fondato sul principio del "più probabile che non" il presunto responsabile non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma deve provare, documentare e indicare a quale altra impresa sia addebitabile la condotta causativa dell'inquinamento. La concezione sostanzialistica di impresa espressa dalla giurisprudenza comunitaria, soprattutto in tema di concorrenza e il principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, permettono di imputare la responsabilità ambientale alla società madre, che si è giovata delle attività realizzate anche mediante società operative. La responsabilità derivante da illeciti commessi dalle società operative si estende anche alle società madri che ne detengono le quote di partecipazioni in misura tale da evidenziare un rapporto di dipendenza e, quindi, escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse. (TAR Abruzzo - Pescara, sezione I, 30 maggio 2014, n. 204)

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 69

Accumulo di energia elettrica: le varianti alle norme CEI 0-16 e 0-21 - Benché recenti, le norme tecniche di connessione degli utenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica per la media (norma CEI 0-16) e la bassa tensione (norma CEI 0-21) sono già, rispettivamente, alla terza e seconda edizione; inoltre, nel dicembre 2013 sono state pubblicate la variante V1 alla prima norma e la variante V2 alla seconda. Tra le motivazioni alla base di questa rapida evoluzione c'è la necessità di adeguarsi alla continua crescita degli obiettivi della sicurezza di rete sia a livello nazionale che europeo, tema di assoluta rilevanza nell'ambito dello scenario energetico attuale; altrettanto importante è la necessità di pervenire a una maggiore omogeneità tra le due norme.

Sintesi a pag. 87

Sviluppo sostenibile. Contributi e finanziamenti - Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 febbraio 2014 afferma la possibilità di utilizzare oltre i termini i contributi ministeriali residui tuttora disponibili presso le tesorerie dei soggetti aderenti ai programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2014, n. 130, e all'indirizzo <http://www.ambientesicurezzaweb.it/>)

Sintesi a pag. 88

Assetto dell'energia - Il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85, individua gli attivi di rilevanza strategica ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'art. 2, D.L. n. 21/2012, convertito in legge n. 56/2012, quanto all'individuazione delle reti e impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (in Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2014, n. 129, e all'indirizzo http://www.ambientesicurezzaweb.it)

Massima e nota
a pag. 95

Inquinamento atmosferico. Emissioni odorigene - Anche se non è rinvenibile nella normativa nazionale vigente un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di «inquinamento atmosferico» e di «emissioni in atmosfera» di cui all'art. 268, comma 1, alla lettera a) e b), D.Lgs. n. 152/2006. Vi è, pertanto, un fondamento normativo che giustifica l'imposizione di limitazioni o prescrizioni relative alle emissioni finalizzate alla prevenzione o al contenimento delle molestie olfattive alla luce della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi. Posto che la molestia olfattiva intollerabile è al contempo un possibile fattore di pericolo sia per la salute umana o per la qualità dell'ambiente sia di compromissione degli altri usi legittimi dell'ambiente, in sede di rilascio dell'autorizzazione ben possono essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l'inquinamento atmosferico. (TAR Veneto, sezione III, 5 maggio 2014, n. 573)

<p>Massima e nota a pag. 96</p>	<p>AIA. Rapporto con l'autorizzazione alle emissioni e valori soglia previsti nell'Allegato VIII alla Parte II - In merito al rapporto tra AIA e autorizzazione alle emissioni, da un lato il combinato disposto degli articoli 4, comma 4, lettera c), e 5, comma 1, lettera o-bis), D.Lgs. n. 152/2006, prevede che la AIA sia diretta a regolare l'esercizio degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II; dall'altro lato, l'articolo 267, comma 3, dispone che l'AIA sostituisca l'autorizzazione alle emissioni di cui alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006; da ciò consegue che, salve le ipotesi specificamente elencate nell'Allegato VIII, le altre attività potenzialmente produttive di emissioni sono assoggettate all'autorizzazione di cui all'articolo 269, D.Lgs. n. 152/2006. (TAR Friuli Venezia Giulia, sezione I, 27 maggio 2014, n. 229)</p>
--	--

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

<p>Articolo a pag. 77</p>	<p>I modelli organizzativi "231" per le PMI: linee guida e strumenti per l'implementazione - L'esperienza condotta dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa all'interno del distretto delle piccole e medie imprese della Provincia di Lucca, fornisce interessanti spunti di riflessioni e possibili strumenti operativi per l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, relativo alla «<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300</i>». Com'è noto, l'adozione di questo modello (noto anche come "Modello 231"), se dimostrabile occasione del procedimento penale relativo alla commissione di uno dei reati inclusi nel decreto, comporta l'esclusione della responsabilità dell'ente.</p>
<p>Sintesi a pag. 87</p>	<p>Ecolabel. Proroga validità criteri ecologici - La <i>decisione della Commissione 5 giugno 2014, n. 2014/336/UE</i>, proroga al 31 dicembre 2015 una serie di criteri ecologici per alcuni prodotti quali ammendanti del suolo, substrati di coltivazione, televisori, mobili in legno, computer portatili, sorgenti luminose e <i>personal computer</i> (in <i>G.U.C.E. L del 7 giugno 2014, n. 168</i>)</p>
<p>Sintesi a pag. 87</p>	<p>Ecolabel. Carta stampata - La <i>decisione della Commissione 6 giugno 2014, n. 2014/345/UE</i> modifica la precedente disciplina di cui alla decisione 2012/481/UE, in particolare con una nuova definizione di gruppo di prodotti "carta stampata", nonché con una nuova normativa in ordine al criterio "riciclabilità" (in <i>G.U.C.E. L del 11 giugno 2014, n. 170</i>)</p>
<p>Sintesi a pag. 87</p>	<p>Ecolabel. Prodotti tessili - Ai sensi dell'art. 1, la <i>decisione della Commissione 5 giugno 2014, n. 2014/350/UE</i>, fissa i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (in <i>G.U.C.E. L del 13 giugno 2014, n. 174</i>)</p>